

TAR Lecce, Sezione II - Sentenza 16/11/2009 n. 2687  
d.lgs 163/06 Articoli 11, 2, 55 - Codici 11.2.1, 2.1, 55.1

Trattandosi di procedura di evidenza pubblica (rectius: "aperta"), si ravvisa la violazione del divieto, sancito dalla normativa nazionale e dai principi comunitari al fine di evitare l'introduzione di elementi distorsivi della concorrenza, di qualsiasi negoziazione in una fase successiva all'aggiudicazione provvisoria (Cfr: Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Novembre 2002 n° 6004), senza alcuna possibilità di fare riferimento all'autonomia privata ex artt. 1321 e 1322 Codice Civile e/o alle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 Codice Civile. D'altra parte, se la "ratio" del divieto di "rinegoziazione" (intesa "lato sensu") è la tutela della "par condicio", appare evidente che la compromissione di tale principio fondamentale avviene indipendentemente dal soggetto che ha assunto l'iniziativa della c.d. "rinegoziazione": in ogni caso, infatti, si viene a realizzare un'inammissibile (parziale) trasformazione di una procedura di evidenza pubblica in una procedura negoziata (è appena il caso, poi, di segnalare sia che si tratta comunque di "rinegoziazione", poiché sono sempre due le volontà che si incontrano: nel caso di specie, quella del soggetto privato che ha proposto la riduzione del prezzo di aggiudicazione e quella della Pubblica Amministrazione appaltante che ha accettato tale proposta; sia che il prezzo è certamente uno degli elementi essenziali della aggiudicazione e del contratto).